



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

PROT. N.....DEL.....

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del C.d.A, dr. Stefano Ranucci, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in Omegna, Via Via Mazzini n. 117 – 28887 Omegna (VB) Codice fiscale/Partita Iva 00634880033, rappresentata , per DELEGA del Direttore Generale, dal Direttore SOC Gestione Attività Supporto Direzione - Dott. Renzo Sandrini – nato a Omegna il 4/10/1953, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

PREMESSO

- Che lo Stage /tirocinio Curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- Che lo stage tirocinio formativo e di orientamento è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato convenzionato con l'Università. E' rivolto agli studenti ed ai laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, offre l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; si attiva in osservanza della Legge n. 196 del 24/6/1997 e relativo Decreto di attuazione n. 142 del 25/3/1998

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti, di laureati da non più di 12 mesi e frequentanti corsi di perfezionamento e di formazione del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (dott.ssa Marianna Mezzina) in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
3. per ciascun tirocinante inserito nell'Impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante

- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3- Permanenza in azienda

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto Promotore dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

Art 4-Oblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.

Art. 5- Valutazione

Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6- Assicurazioni

L'Università degli Studi Niccolò Cusano assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 7 Obblighi del soggetto ospitante ai sensi D.lgs 81/2008

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 8- Comunicazioni

Il soggetto promotore provvede a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
(I tirocini curriculari sono esclusi dagli obblighi menzionati).

Il soggetto Ospitante ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per L'impiego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio. (I tirocini curriculare sono esclusi da tale obbligo di legge).

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 10 Durata

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed avrà durata di tre anni, fatta salva la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti da comunicarsi formalmente entro 3 mesi dalla scadenza di ogni anno. L'accordo potrà essere rinnovato alla scadenza triennale previa adozione di nuovo atto formale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO
TELEMATICA ROMA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Stefano Ranucci)

Omegna

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
IL DIRETTORE SOC GESTIONE ATTIVITA'
SUPPORTO DIREZIONALE
(Dott. Renzo Sandrini)